



Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro
00182 Roma – Via La Spezia, 35

REGOLAMENTO ORGANICO GENERALE

R.O.G.

**DELL' UNIONE NAZIONALE
ENALCACCIA PESCA E TIRO**
(in vigore dal 1° ottobre 2025)

Testo approvato dal Consiglio Nazionale nella riunione dell'11-12 luglio 2025

UNIONE NAZIONALE ENALCACCIA PESCA E TIRO

REGOLAMENTO ORGANICO GENERALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuti e campo di applicazione

**Art. 2 - Disposizioni per la economicità e semplificazione delle procedure
Uso dell'informatica**

**Art. 3 - Votazioni per l'elezione delle cariche sociali:
principi generali per la formazione del "quorum"**

TITOLO II - RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE DEI SODALIZI

Art. 4 – Sodalizi - Costituzione: Comitato promotore e Assemblea Costitutiva

Art. 5 - Domanda di affiliazione del Sodalizio

**Art. 6 - Iscrizione di nuovi soci non costituiti in Sodalizio
Gestione degli iscritti non aderenti ad un Sodalizio**

TITOLO III - ASSEMBLEA PROVINCIALE E CONSIGLIO PROVINCIALE COSTITUZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

CAPO I - ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 7 - Convocazione e costituzione

Art. 8 - Votazioni - Elezione dei componenti del Consiglio Provinciale

CAPO II - CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO REGIONALE

Art. 9 - Consiglio Provinciale - Convocazione e costituzione

Art. 10 - Consiglio Regionale – Convocazione e costituzione

TITOLO IV - ASSEMBLEA NAZIONALE COSTITUZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

CAPO I - ASSEMBLEA NAZIONALE - LAVORI PREPARATORI

Art. 11 – Assemblea Nazionale - Convocazione

Art. 12 – Presentazione delle candidature ed elenchi dei candidati

Art. 13 - Presidenza Nazionale - Adempimenti preparatori

Art. 14 - Collegio dei Revisori - Convocazione e compiti istruttori

CAPO II - ASSEMBLEA NAZIONALE - LAVORI PRELIMINARI

Art. 15- Commissione Verifica Poteri - Accreditalamento dei delegati

Art. 16 - Apertura dell'Assemblea - Definizione di ricorsi e di appelli

CAPO III - ASSEMBLEA NAZIONALE - SVOLGIMENTO

Art. 17 - Avvio dei lavori

Art. 18 - Elezione Cariche sociali – Votazione

Art. 19- Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri - Elezione

TITOLO V - CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 20 - Consiglio Nazionale - – Convocazione e costituzione

**TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM**

Art. 21 - Presidente e Vice Presidenti Nazionali - Elezione

Art. 22 - Referendum - Modalità di svolgimento

Art. 23 - Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Contenuti e campo di applicazione

1. Con il presente Regolamento Organico Generale è data attuazione allo Statuto dell'Unione Nazionale ENALCACCIA Pesca e Tiro.
2. Il Regolamento Organico Generale disciplina:
 - a) le modalità e procedure per la costituzione ed affiliazione dei Sodalizi, nonché quelle per l'elezione delle relative cariche sociali interne, ai sensi dell'art. 4, comma 15 dello Statuto;
 - b) le modalità di funzionamento dell'Assemblea Provinciale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 dello Statuto;
 - c) le modalità di elezione dei componenti e quelle di funzionamento del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 6, comma 10 dello Statuto;
 - d) le modalità di funzionamento del Consiglio Regionale di cui all'art. 9 dello Statuto;
 - e) le modalità di elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 11, comma 10 dello Statuto;
 - f) le modalità di funzionamento e di svolgimento dei lavori dell'Assemblea Nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 12 dello Statuto;
 - g) le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 7 dello Statuto;
 - h) le modalità per lo svolgimento del referendum di cui all'art. 12, comma 8 dello Statuto;
 - i) le modalità per l'elezione del Presidente Nazionale e dei tre Vice Presidenti Nazionali, ai sensi dell'art. 14 e dell'art. 15 dello Statuto;
 - j) qualsiasi questione attinente alla disciplina statutaria che necessiti di chiarimento o di interpretazione univoca per la corretta applicazione dello Statuto.

Art. 2
Disposizioni per l'economicità e semplificazione delle procedure
Uso dell'informatica

1. Per esigenza di economia di spesa, nonché di celerità, semplificazione ed economicità delle procedure, salvo quanto già previsto dall'art. 9, comma 13 dello Statuto per il Consiglio Regionale e dalle norme in materia di disciplina di cui al Titolo IV dello Statuto, la convocazione dei componenti del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Provinciale, dell'Assemblea Nazionale, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri, dei componenti di Commissioni e Comitati tecnici, della Commissione Tecnico Venatoria e della Delegazione Nazionale Enalpesca, devono essere effettuate prioritariamente a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per la seduta ordinaria e di almeno sette giorni per la seduta straordinaria. Ove il destinatario non disponga di posta elettronica certificata, si procede attraverso mezzi telematici che garantiscano l'invio, l'integrità e la consegna della convocazione.
2. Salvo quanto già previsto dall'art. 9, comma 14 dello Statuto per il Consiglio Regionale, le riunioni del Consiglio Provinciale e del Consiglio Nazionale, le riunioni dell'Assemblea Provinciale e dell'Assemblea Nazionale e quelle del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e delle Commissioni e Comitati tecnici, della Commissione Tecnico Venatoria e della Delegazione Nazionale Enalpesca possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi multimediali che consentano un'immediata interlocuzione tra i partecipanti, a condizione che il Presidente ed il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo o che il Presidente svolga anche le funzioni di verbalizzante.
3. Con le modalità di cui al precedente comma 1 devono prioritariamente essere effettuate la contestazione degli addebiti, le controdeduzioni dell'interessato, la comunicazione di archiviazione del procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare ed ogni altra comunicazione relativa al procedimento disciplinare.

Art. 3
Votazioni per l'elezione delle cariche sociali:
principi generali per la formazione del "quorum"

1. Lo Statuto disciplina i casi di svolgimento delle votazioni nella forma dello scrutinio segreto mediante ricorso a schede di voto.
2. Lo Statuto espressamente determina:
 - a) i criteri di formazione del "quorum" per le delibere del Consiglio Provinciale, del Consiglio Regionale e del Consiglio Nazionale, dell'Assemblea Provinciale e dell'Assemblea Nazionale, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, delle Commissioni e Comitati tecnici, della Commissione Tecnico Venatoria e della Delegazione Nazionale Enalpesca, secondo il principio della maggioranza relativa dei voti espressi.
 - b) i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata;
 - c) i casi in cui prevale il voto del Presidente.
3. Ai fini del computo dei voti spettanti ai Sodalizi, ai sensi dell'art. 5, comma 2 dello Statuto, ed ai Presidenti Provinciali ai sensi dell'art. 9, comma 7 e dell'art. 11, comma 3 dello Statuto, si tiene conto anche delle "Tessere Amatoriali" rilasciate da ciascuna Sezione Provinciale.

TITOLO II
RAPPORTI DI ASSOCIAZIONE
COSTITUZIONE E AFFILIAZIONE DEI SODALIZI

Art. 4
Sodalizi - Costituzione
Comitato promotore e Assemblea Costitutiva

1. La costituzione di un Sodalizio ai fini di affiliazione all'Unione, avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) con apposito verbale, si procede alla formazione di un Comitato Promotore, che attribuisce a una o più persone l'incarico di provvedere alle successive incombenze per la costituzione del Sodalizio;
 - b) il Comitato Promotore richiede alla Sezione Provinciale di riferimento - o agli uffici della Presidenza Nazionale ove non sia costituita la Sezione Provinciale - lo Statuto-tipo per i Sodalizi deliberato dal Consiglio Nazionale Ordinario ai sensi dell'art. 12, comma 5, lett. m) dello Statuto, e predispone una bozza di Statuto del Sodalizio conforme a quello deliberato dal Consiglio Nazionale Ordinario. La bozza di Statuto del sodalizio deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea costitutiva del Sodalizio. In caso di un Sodalizio già costituito al di fuori dell'Unione e dotato di un proprio Statuto, il Consiglio Nazionale Ordinario verifica la conformità dello Statuto esistente ai principi ed alle regole dell'Unione e provvede alla convalida, fatte salve le eventuali rettifiche e/o gli adeguamenti ritenuti necessari;
 - c) il Comitato Promotore, o chi da esso delegato, indice l'Assemblea costitutiva del Sodalizio, mediante convocazione collettiva diramata con affissione di manifesti, ovvero con convocazione individuale inviata a ciascuno degli interessati con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, almeno 10 giorni prima rispetto alla data prevista per la riunione dell'Assemblea;
 - d) la convocazione deve contenere l'ordine del giorno per la trattazione, in successione cronologica, dei seguenti punti:
 - 1) elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea costitutiva del Sodalizio;
 - 2) approvazione dello Statuto;
 - 3) elezione delle cariche sociali secondo le modalità fissate dallo Statuto approvato.
2. Il verbale dell'Assemblea costitutiva del Sodalizio è redatto e firmato dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea e deve essere allegato in copia alla richiesta di affiliazione all'Unione.

Art. 5
Domanda di affiliazione del Sodalizio

1. Il Presidente del Sodalizio inoltra la domanda di affiliazione, di cui all'art. 4, comma 6 lett. a) dello Statuto, alla Sezione Provinciale competente per territorio, che deve istruirla.
2. La domanda di affiliazione è inviata alla Sezione Provinciale competente per mezzo di posta elettronica certificata, con mezzi telematici che garantiscano l'invio, l'integrità e la consegna della domanda o, in alternativa a mano": con attestazione di ricezione da parte della Sezione Provinciale.
3. Alla domanda di affiliazione devono essere allegati:
 - a) lo Statuto del Sodalizio;
 - b) il verbale di assemblea dal quale risulti l'elezione delle cariche sociali interne con l'indicazione delle generalità dei soci eletti. Il verbale indica inoltre le generalità di tutti i soci iscritti al Sodalizio e la tipologia e gli estremi della tessera posseduta;
 - c) la ricevuta del versamento della tassa annuale di affiliazione.
4. Il Presidente Provinciale inoltra la domanda di affiliazione del Sodalizio, corredata dal proprio parere motivato, agli Uffici della Presidenza Nazionale dell'Unione.
5. L'affiliazione di un Sodalizio deliberata dal Consiglio Nazionale nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 4, comma 6 lett. b) dello Statuto, ha validità fino al 31 Dicembre dell'anno cui si riferisce e deve essere rinnovata annualmente ai sensi dell'art. 4, comma 8 dello Statuto. Dalla data di affiliazione:
 - a) si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 e all'art. 21, comma 1, lettera e) dello Statuto;
 - b) il Presidente del Sodalizio acquisisce il diritto di elettorato passivo dalla data di affiliazione del Sodalizio.
6. In caso di rigetto della domanda di affiliazione di un Sodalizio, il Consiglio Nazionale delibera la restituzione al Presidente del Sodalizio della tassa annuale di affiliazione di cui all'art. dell'art. 4, comma 8 dello Statuto ed al precedente comma 3, lett. b).

Art. 6
Iscrizione di nuovi soci non costituiti in Sodalizio
Gestione degli iscritti non aderenti ad un Sodalizio

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 4 dello Statuto, i nuovi Soci che si iscrivono all'Unione senza essere costituiti in Sodalizio possono:
 - a) aderire ad un Sodalizio già costituito presso una Sezione Provinciale;
 - b) costituirsi in Sodalizio secondo le norme statutarie e quelle del presente Regolamento.
2. Le Sezioni Provinciali, per fini esclusivamente gestionali e di amministrazione dei Soci e del tesseramento, possono costituire uno o più Sodalizi nei quali iscrivere i Soci che non aderiscono ad alcun Sodalizio, nonché i nuovi Soci che non intendono aderire ad un Sodalizio già costituito o costituirsi in Sodalizio ai sensi del precedente comma 1.
3. I Sodalizi di cui al comma 2 devono essere rinnovati ogni anno. Della costituzione e del rinnovo di tali Sodalizi è data comunicazione all'ufficio della Presidenza Nazionale nel termine di cui all'art. 7, comma 3 dello Statuto.
4. Ai Sodalizi di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e comma 2 dello Statuto e quelle di cui all'art. 4 ed all'art. 5 del presente Regolamento.

TITOLO III

ASSEMBLEA PROVINCIALE E CONSIGLIO PROVINCIALE COSTITUZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

CAPO I ASSEMBLEA PROVINCIALE

Art. 7 Convocazione e costituzione

1. L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento. La convocazione deve essere corredata dall'elenco dei Sodalizi aventi diritto al voto, predisposto e sottoscritto dal Presidente della Sezione o da chi ne fa le veci, con l'indicazione, per ciascuno, del numero dei soci iscritti, cacciatori e pescatori, e del numero dei voti spettanti ai sensi dell'art. 5, comma 2, dello Statuto.
2. Il Presidente Provinciale avvia i lavori dell'Assemblea Provinciale e dichiara l'Assemblea validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica;
 - b) nelle convocazioni successive, con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica.
3. Prima di procedere alle votazioni, l'Assemblea Provinciale elegge nel proprio ambito tre scrutatori, i quali procedono alla nomina del loro Presidente. Il Presidente degli scrutatori comunica ai Sodalizi il numero di voti riconosciuto a ciascuno dal Presidente Provinciale ai sensi del precedente comma.
4. L'Assemblea può eleggere, tra i partecipanti, un Presidente dell'Assemblea, un Vice Presidente e un Segretario dell'Assemblea in assenza o mancanza del Segretario del Consiglio Provinciale di cui all'art. 6, comma 5 lett. b) dello Statuto.
5. Il Presidente Provinciale sospende la riunione per consentire l'espletamento delle attività di cui al precedente comma 3.
6. Gli scrutatori verificano l'esattezza del numero dei voti attribuito a ciascun Sodalizio e ricevono eventuali ricorsi relativamente a tale attribuzione, decidendo a maggioranza.
7. Alla ripresa dei lavori dell'Assemblea, il Presidente degli scrutatori comunica l'esito delle verifiche e le decisioni sui ricorsi.
8. Il Presidente Provinciale dichiara aperta l'Assemblea Provinciale ed invita a presiederla, per il prosieguo dei lavori, il Presidente dell'Assemblea ed il Vice Presidente se eventualmente eletti ai sensi del precedente comma 4. Gli scrutatori distribuiscono agli aventi diritto le schede per le votazioni, precedentemente predisposte e sottoscritte dal Presidente Provinciale.
9. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario del Consiglio Provinciale, o in mancanza, da altro socio eletto dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 4.

Art. 8
Votazioni
Elezione dei componenti del Consiglio Provinciale

1. La votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio Provinciale sono adottate a scrutinio segreto con ricorso alle schede di cui al precedente art. 7, comma 8.
2. Almeno tre dei membri effettivi del Consiglio Provinciale devono essere eletti tra i Presidenti dei Sodalizi. Se la Sezione Provinciale comprende meno di quattro Sodalizi, sono membri di diritto del Consiglio Provinciale tutti i Presidenti dei Sodalizi esistenti nella Provincia.
3. Per l'elezione nel Consiglio Provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) dello Statuto, salvo il disposto dell'art. 3, comma 5 dello Statuto medesimo con riferimento ai soci del Settore Pesca, ed al diritto di elettorato passivo per i Presidenti di Sodalizio. Su proposta del Presidente dell'Assemblea, le votazioni diverse da quella di cui al comma 1 possono avvenire per alzata di mano e sono adottate a maggioranza relativa dei votanti. Di tali votazioni possono essere richiesti a maggioranza dei presenti:
 - a) il computo dei voti contrari e degli assenti, con le stesse modalità;
 - b) la verifica, mediante nuove operazioni di voto.
4. In caso di parità di voto anche dopo la terza votazione, le proposte in votazione si intendono respinte.

CAPO II
CONSIGLIO PROVINCIALE E CONSIGLIO REGIONALE

Art. 9

Consiglio Provinciale - Convocazione e costituzione

1. Il Consiglio Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento ed è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto mediante ricorso a schede di voto, secondo la decisione presa dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Provinciale.
3. Sono eletti componenti titolari i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Sono eletti candidati supplenti i primi tre candidati aventi numero di voti inferiore all'ultimo titolare.

Art. 10
Consiglio Regionale – Convocazione e costituzione

1. Il Consiglio Regionale è convocato dal Delegato Regionale ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ovvero dal Commissario Regionale di cui all'art. 10 dello Statuto, ed è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti in carica.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto mediante ricorso a schede di voto, secondo la decisione presa dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Regionale.

TITOLO IV
ASSEMBLEA NAZIONALE
COSTITUZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

CAPO I
ASSEMBLEA NAZIONALE - LAVORI PREPARATORI

Art. 11
Assemblea Nazionale - Convocazione

1. La convocazione dell'Assemblea Nazionale è deliberata dal Consiglio Nazionale, o, per delega, dal Presidente Nazionale, ed è diramata a tutte le Sezioni Provinciali con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento. La convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede, della riunione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) le indicazioni di carattere organizzativo e logistico.
2. L'ordine del giorno è formato dagli argomenti e questioni sottoposte all'Assemblea ordinaria o da quelli per i quali viene convocata l'Assemblea straordinaria.
3. L'ordine del giorno riporta in allegato l'elenco delle Sezioni Provinciali aventi diritto al voto con l'indicazione, per ciascuna, del numero dei soci cacciatori e pescatori e dei voti spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto.

Art. 12
Presentazione delle candidature ed elenchi dei candidati

1. I Presidenti Provinciali individuano i candidati per l'elezione alle cariche sociali di cui all'art. 11, comma 5 e comma 9 lett. a) dello Statuto e ne formano l'elenco, nel quale sono riportate le generalità del candidato, la carica sociale di cui all'art. 11, comma 5 e comma 9 lett. a) dello Statuto per la quale concorre, e l'indicazione per ciascun candidato se trattasi di Presidente Provinciale o di semplice Socio.
2. Il Presidente Provinciale che ha presentato le candidature è tenuto a:
 - a) verificare in via preliminare per ciascun candidato la sussistenza dei requisiti e presupposti alla candidatura di cui al Titolo III dello Statuto in materia di accesso alle cariche sociali;
 - b) trasmettere l'elenco dei candidati di cui al comma 1 per l'inserimento nella lista elettorale del proprio raggruppamento territoriale con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea Nazionale ordinaria.
3. La lista elettorale di ciascun raggruppamento territoriale può indicare:
 - a) per l'elezione dei tre componenti nel Consiglio Nazionale Ordinario, fino ad un massimo di 10 candidati scelti fra i Presidenti Provinciali in carica;
 - b) per l'elezione a componente titolare o supplente del Collegio dei Revisori, fino ad un massimo di cinque candidati scelti tra i soci del raggruppamento territoriale;
 - c) per l'elezione a componente titolare o supplente del Collegio dei Probiviri, fino ad un massimo di 5 candidati scelti tra i soci del raggruppamento territoriale.
4. La candidatura a componente del Consiglio Nazionale Ordinario per ciascun raggruppamento territoriale del Socio che non sia Presidente Provinciale, di cui all'art. 11, comma 7, secondo periodo dello Statuto, deve essere sostenuta da 5 Presidenti Provinciali.

Art. 13
Presidenza Nazionale - Adempimenti preparatori

1. L'ufficio della Presidenza Nazionale verifica per ciascun candidato l'esistenza dei requisiti richiesti e predispone l'elenco delle candidature per ciascun raggruppamento territoriale e mette a disposizione del Collegio dei Revisori:
 - a) l'elenco delle candidature per ciascun raggruppamento territoriale;
 - b) l'elenco delle Sezioni Provinciali aventi diritto al voto di cui all'art. 6, comma 5 del presente Regolamento. Tale elenco deve indicare le Sezioni Provinciali rette da Commissari, i quali, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dello Statuto, non hanno diritto di voto nell'Assemblea Nazionale per l'elezione delle cariche sociali;
 - c) le schede per le varie votazioni, predisposte per ciascuna Sezione Provinciale sulla base del numero di voti spettanti. Le schede devono avere diverso colore per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, per l'elezione dei componenti il Collegio dei Revisori e per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.
2. In occasione dell'Assemblea Nazionale al cui ordine del giorno sia posta l'elezione delle cariche sociali, l'Ufficio della Presidenza Nazionale predispone schede di colore diverso per l'elezione dei:
 - a) componenti del Consiglio Nazionale;
 - b) componenti del Collegio dei Revisori;
 - c) componenti del Collegio dei Probiviri.
3. L'elezione delle cariche sociali e le votazioni che richiedono lo scrutinio segreto, avvengono mediante l'utilizzo di apposite schede.

Art. 14
Collegio dei Revisori: convocazione e compiti istruttori

1. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente Nazionale prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, per i seguenti adempimenti:
 - a) certificare l'elenco delle candidature per ciascun raggruppamento territoriale e forma le liste elettorali dei candidati eleggibili in ciascun raggruppamento territoriale;
 - b) convalidare l'elenco ufficiale delle Sezioni Provinciali aventi diritto al voto;
 - c) validare il numero di schede per ciascuna Sezione Provinciale, sulla base del numero di voti spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto.
1. Il Collegio dà atto in apposito verbale:
 - a) dell'elenco ufficiale dei candidati eleggibili in ciascun raggruppamento territoriale;
 - b) dell'esattezza dell'attribuzione dei voti a ciascuna Sezione Provinciale;
 - c) della correttezza del numero di schede assegnate a ciascuna Sezione Provinciale, raccogliendole in buste aperte, separate per ciascuna Sezione Provinciale.
2. Le operazioni di validazione delle schede per le diverse votazioni da parte del Collegio dei Revisori avviene mediante chiusura delle buste, predisposte dall'ufficio della Segreteria Nazionale, contenenti le schede per le varie votazioni per ciascuna Sezione provinciale. Le buste contenenti le schede sono sigillate, timbrate e firmate sui lembi di chiusura dai componenti del Collegio dei Revisori e sono consegnate, in occasione dell'accreditamento dei candidati o comunque nel giorno dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento, che ne cura la distribuzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

CAPO II
ASSEMBLEA NAZIONALE - LAVORI PRELIMINARI

Art. 15
Commissione Verifica Poteri
Accreditamento dei delegati

1. La Commissione Verifica Poteri cura l'accreditamento dei delegati partecipanti all'Assemblea Nazionale, è composta da 5 membri designati dal Consiglio Nazionale, ed elegge nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario. Non possono farne parte i Consiglieri Nazionali in carica.
2. La Commissione Verifica Poteri è convocata ed insediata dal Presidente Nazionale, o da chi ne fa le veci, nel luogo di svolgimento dell'Assemblea Nazionale ed opera dal giorno anteriore a quello di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, eventualmente integrate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
3. La Commissione Verifica Poteri provvede all'accreditamento dei delegati con le seguenti modalità:
 - a) controlla le identità dei rappresentanti delle Sezioni Provinciali presenti di persona o per delega;
 - b) controlla la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al Delegato;
 - c) registra, in separati verbali, le presenze dei delegati delle Sezioni Provinciali aventi o non aventi diritto di voto;
 - d) consegna le buste contenenti le schede per le votazioni, di cui all'art. 14, comma 3 del presente Regolamento, ai rappresentanti delle Sezioni Provinciali che ne attestano la ricevuta con firma su apposito elenco.
3. Le Sezioni Provinciali possono avanzare immediato motivato ricorso al Consiglio Nazionale in caso di contestazione sulla validità della rappresentanza di una Sezione Provinciale, ovvero avverso l'esclusione dall'elenco ufficiale delle candidature o avverso l'attribuzione del numero dei voti. Della contestazione la Commissione Verifica Poteri redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata. Il Consiglio Nazionale delibera sulla contestazione prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

Art. 16
Apertura dell'Assemblea
Definizione di ricorsi e di appelli

1. La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è preliminarmente composta dal Presidente Nazionale, da un Vice Presidente Nazionale nonché dal Segretario Nazionale dell'Unione o, in mancanza di quest'ultimo, da altro funzionario della Presidenza Nazionale, con funzioni di Segretario dell'Assemblea Nazionale.
2. Nel giorno, ora e luogo fissati per la riunione dell'Assemblea Nazionale in prima convocazione, il Presidente Nazionale o chi ne fa le veci, avvia i lavori dell'Assemblea Nazionale, dichiara l'Assemblea Nazionale validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, se risultano presenti di persona o per delega, tanti rappresentanti di Sezioni Provinciali che dispongano della metà più uno dei voti già ammessi all'Assemblea, (necessari all'Assemblea per potersi determinare);
 - b) in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, un'ora dopo quella fissata nell'avviso di convocazione, accertata la presenza di un terzo dei membri in carica. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.
3. Il Presidente Nazionale:
 - a) invita il Presidente della Commissione Verifica Poteri a comunicare l'esito delle verifiche di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
 - b) invita l'Assemblea ad eleggere il presidente dell'Assemblea, i vice Presidenti dell'Assemblea, 3 Scrutatori e 2 Questori.
 - c) pone all'attenzione dell'Assemblea Nazionale gli appelli ed i ricorsi di cui all'art. 15, comma 5 del presente Regolamento.
4. Nel dibattito per la disamina degli appelli e dei ricorsi di cui al precedente comma 3 lett. c), hanno diritto di intervento solo i rappresentanti delle Sezioni Provinciali interessate, presenti di persona o per delega. Ha diritto di replica rispettivamente un Membro del Consiglio Nazionale o un componente della Commissione Verifica Poteri. La votazione avviene per alzata di mano. Gli appelli ed i ricorsi si intendono accolti se riportano il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti presenti in Aula.
5. Al termine delle predette votazioni il Presidente Nazionale dichiara:
 - a) il numero delle Sezioni Provinciali ammesse in via definitiva al voto;
 - b) il numero delle Sezioni Provinciali presenti in Assemblea direttamente o per delega;
 - c) il totale dei voti rappresentati.

CAPO III
ASSEMBLEA NAZIONALE - SVOLGIMENTO

Art. 17
Avvio dei lavori

1. A conclusione degli adempimenti di cui all'art. 16 del presente Regolamento, il Presidente Nazionale
 - a) prende atto della conclusione dei lavori della Commissione Verifica Poteri, e può autorizzare tale Commissione a riunirsi nuovamente prima che abbiano luogo le votazioni poste all'ordine del giorno, per procedere all'accreditamento di delegati il cui ritardo sia giustificato;
 - b) dichiara l'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita a presiederla il Presidente dell'Assemblea eletto ai sensi dell'art. 15, comma 3 lett. b) del presente Regolamento.
2. Il Presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, il Vice Presidente, dirige la discussione, ha autorità sulle questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Oltre alle disposizioni di cui al codice civile, l'Assemblea è regolata secondo le norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché dalle eventuali disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Art. 18
Elezione cariche sociali - Votazione

1. L'elezione delle cariche sociali di cui all'art. 11 comma 5 e comma 9 dello Statuto sono svolte a scrutinio segreto, mediante ricorso alle schede di cui all'art. 12, comma 9 del presente Regolamento. Le votazioni sulle altre questioni poste all'ordine del giorno possono avvenire, su proposta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, salvo che si renda necessaria una verifica mediante votazione con schede e con il computo dei voti di cui all'elenco ufficiale di cui all'art. 13, comma 1 lett. b) del presente Regolamento. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3 dello Statuto.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante il ricorso a schede, il computo dei voti è effettuato dagli scrutatori. In caso di contestazione circa la validità di una scheda, prevale la valutazione del Presidente degli scrutatori.
3. I Questori curano il regolare e disciplinato svolgimento dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente della stessa.
4. L'elezione del Consiglio Nazionale avviene per appello delle Sezioni aventi diritto al voto, con collocazione delle schede di voto in tre urne separate, una per ciascun raggruppamento territoriale.
5. La votazione viene effettuata mediante indicazione sulla scheda delle generalità di ciascuno dei quattro candidati prescelti ai sensi dell'art. 11, comma 7 dello Statuto. Le schede contenenti un numero di nominativi superiore a 4 sono nulle. Sono altresì nulle le schede di voto che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
6. Vengono eletti, per ciascuno dei tre raggruppamenti territoriali, i quattro candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età. Per ciascun raggruppamento territoriale deve essere eletto un socio che non rivesta la carica di Presidente Provinciale, ai sensi dell'art. 11, comma 7 dello Statuto.
7. I risultati delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali sono comunicati all'Assemblea dal Presidente dell'Assemblea
8. Al termine di tutte le votazioni e dell'esame dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita il Presidente Nazionale ad intervenire per la chiusura dei lavori.
9. Il Segretario Nazionale, o chi ne fa le veci quale Segretario dell'Assemblea, redige il verbale della seduta. I verbali sono controfirmati dal Presidente dell'Assemblea e sono acquisiti nell'apposito registro. Le schede delle votazioni sono conservate agli atti.
10. Le presenti disposizioni si applicano anche per i lavori dell'Assemblea Nazionale Straordinaria, in quanto compatibili.
11. L'esito delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali nazionali e del Presidente Nazionale è comunicato, con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento, ai componenti del Consiglio Nazionale Ordinario, ai componenti Collegio dei Revisori, ai componenti del Collegio dei Probiviri, alle Delegazioni Regionali e alle Sezioni Provinciali.

Art. 19
Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri - Elezione

1. L'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori e dei componenti del Collegio dei Probiviri si svolge in seduta plenaria, ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) dello Statuto.
2. Le liste elettorali ufficiali per ciascun raggruppamento territoriale di cui all'art. 13 del presente Regolamento sono esposte nel luogo di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

TITOLO V CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 20

Consiglio Nazionale - Convocazione e Costituzione

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 1 ed all'art. 14, comma 2 lett. d) dello Statuto.
2. La convocazione, recante data e luogo di svolgimento ed ordine del giorno è diramata con le modalità di cui all'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.
3. Ove la convocazione del Consiglio Nazionale sia stata richiesta da almeno un terzo dei componenti, il Presidente Nazionale è tenuto a convocare la relativa riunione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. Il Consiglio Nazionale Ordinario è validamente costituito:
 - a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica;
 - b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno quattro componenti.
3. Delle sedute del Consiglio Nazionale è redatto verbale a cura del Segretario Nazionale, o da un sostituto individuato dal Presidente Nazionale nell'ambito degli uffici della Presidenza Nazionale. Il Verbale è sottoposto alla firma del Presidente Nazionale ed è acquisito in apposito registro.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE
SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Art. 21

Presidente e Vice Presidenti Nazionali - Elezione

(art. 14 e art. 15 dello Statuto)

1. L'elezione del Presidente Nazionale e dei tre Vice Presidenti Nazionali di cui all'art. 12, comma 4 dello Statuto si svolge in occasione dell'insediamento del Consiglio Nazionale, al termine dell'Assemblea Nazionale di fine quinquennio di cui all'art. 11, comma 13 dello Statuto, ovvero nel caso di cui all'art. 14, comma 6 dello Statuto medesimo.
2. Al Consiglio Nazionale per l'elezione del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti Nazionali partecipano, **senza diritto di voto** ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Presidente della Delegazione Nazionale Enalpesca ed il Presidente della Commissione Tecnico Venatoria.
3. Per la formalizzazione delle candidature a Presidente Nazionale ed a Vice Presidente Nazionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1 del presente Regolamento. Il Collegio dei Revisori controlla le candidature e forma la lista ufficiale dei candidati alla carica di Presidente Nazionale ed a quella di Vice Presidente Nazionale. La lista ufficiale dei candidati è esposta nel luogo di svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
4. La seduta di insediamento del Consiglio Nazionale eletto dall'Assemblea Nazionale di cui al precedente comma 1 è convocata dal Consigliere anziano che la presiede fino alla nomina del Presidente Nazionale e dei tre Vice Presidenti Nazionali.
5. Per l'elezione del Presidente Nazionale e dei tre Vice Presidenti Nazionali ciascun avente diritto al voto può esprimere un solo voto di preferenza.

Art. 22
Referendum - Modalità di svolgimento

1. Il Referendum deliberato dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto è indetto con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione e mediante comunicazione inviata agli aventi diritto al voto a mezzo di posta certificata, con un anticipo di almeno 30 gg. sulla data indicata dal Consiglio Nazionale nella propria delibera. Ove il destinatario non disponga di casella di posta elettronica certificata, la comunicazione è inviata a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Sono legittimati al voto i componenti dell'Assemblea Nazionale o i loro delegati di cui all'art. 11, comma 2 dello Statuto. Le eventuali deleghe devono essere comunicate alla Presidenza Nazionale entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. La comunicazione che indice il Referendum indica in forma chiara ed inequivocabile:
 - a) La scheda di voto, recante il quesito referendario, ovvero il testo delle modifiche statutarie che si intende sottoporre ad approvazione;
 - b) una breve relazione illustrativa della questione o delle modifiche statutarie sottoposte a referendum;
 - c) il numero dei votanti spettanti a ciascun componente dell'Assemblea, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 3 dello Statuto;
 - d) la data entro la quale deve essere espresso il voto.
4. Il voto può essere espresso a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
5. Per la determinazione dei voti spettanti a ciascuno degli aventi diritto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3 dello Statuto¹. Al conteggio dei voti espressi provvede il Collegio dei Revisori. Il verbale concernente l'esito del Referendum e recante il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari è trasmesso al Consiglio Nazionale per la presa d'atto e la proclamazione mediante verbalizzazione dell'esito del Referendum.
6. Dell'esito del Referendum è data comunicazione a cura della Presidenza Nazionale con le modalità di cui all'art. 17, comma 12 del presente Regolamento.
7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito del Referendum sono adottati i provvedimenti conseguenti all'esito della consultazione.

¹ **Statuto-art. 11, comma 3** "Ciascun rappresentante in Assemblea nazionale ha diritto ad un voto per ogni socio iscritto alla Sezione rappresentata, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di tessera posseduta dal socio. A tal fine, si fa riferimento al numero dei soci iscritti nell'anno precedente a quello di svolgimento dell'Assemblea ovvero, ove l'Assemblea si svolga nel primo trimestre dell'anno, al numero dei soci iscritti nell'anno ancora precedente".

Art. 23
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° ottobre 2025.